

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 512

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: *Illegittimità dei fondi erogati, tramite il Fondo Vita Nascente, alle associazioni aderenti al Movimento per la Vita Italiano–Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto Alla Vita D'Italia alla luce della sentenza del TAR Piemonte sulla c.d. "Stanza dell'Ascolto"*

Premesso che:

- In data 2 luglio 2025 è stata pubblicata la sentenza del TAR Piemonte emessa all'esito del giudizio promosso, tra gli altri, da CGIL Torino, CGIL Piemonte e Associazione Se non ora quando? Per l'annullamento della Convenzione tra AOU Città della Salute e l'Associazione centro di aiuto alla vita e movimento per la vita G. Foradini di Rivoli volta all'apertura della c.d. "Stanza dell'Ascolto";
- Il TAR, accogliendo il ricorso e dichiarando pertanto l'annullamento della Convenzione, ha rilevato in parte motiva quanto segue:
"fra i compiti delle risorse umane impiegate, la Convenzione (all'art. 3 rubricato "comportamento") ha cura di specificare che "l'attività deve essere svolta, compatibilmente con le proprie finalità statutarie, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, nonché nel rispetto delle indicazioni derivanti dai trattamenti clinico assistenziali in corso [..]", al tempo stesso l'art. 1, comma 2, della convenzione stessa pone come scopo l'attuazione piena di quanto previsto dalla legge n. 194/1978. Orbene, è vero che la legge n. 194/1978 non afferma il diritto incondizionato all'interruzione della gravidanza e ne riconosce la liceità nei casi e alle condizioni di legge "e comunque all'esito di un percorso informativo e assistenziale preordinato a far acquisire alla donna una reale consapevolezza del suo status e dei suoi diritti, che potrebbe condurla anche a scegliere il parto anziché l'aborto", ma altrettanto vero che ciò può tradursi anche nel fornire alla donna in gravidanza le informazioni riguardanti l'esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza (TAR Piemonte, II, 15.7.2011, n. 793), talché una pregiudiziale preclusione statutaria (del tipo di quella prevista all'art. 3, ultimo comma, dello Statuto identificato come documento n. 5 allegato al ricorso) non è del tutto in linea né con la legge n. 194/1978 né con la finalità di attuazione piena della legge stessa dichiarata nell'art. 1, comma 2, della convenzione. Ad abundantiam, si rileva come questo Tribunale, nella sopra citata pronuncia del 2011 (paragrafi 11.3, 11.4 e 11.5), nel riconoscere l'illegittimità della previsione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale per il Piemonte n. 21-807 del 15.10.2010, nella parte in cui prevedeva tra i requisiti soggettivi minimi che devono essere posseduti dagli enti no profit per essere iscritti negli elenchi delle ASL regionali "la presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento", aveva già espresso dubbi sulla finalità del requisito (di tutela della vita fin dal concepimento),

attesa l'inefficienza dello stesso "a dare contezza dell'effettiva sussistenza di adeguati requisiti tecnico/professionali in capo alle associazioni ed organizzazioni che ambiscono a collaborare, per i fini previsti dalla legge n. 194 del 1978, con le strutture pubbliche deputate a fornire consulenza ed assistenza alle donne in gravidanza. I requisiti di professionalità dovrebbero, infatti, essere i soli a governare le scelte delle ASL nell'individuazione delle strutture del volontariato/privato sociale da inserire negli elenchi in questione".

- Il TAR ha pertanto sottolineato come i requisiti di idoneità/capacità dei volontari e delle volontarie chiamate a effettuare il servizio siano carenti a fronte del dichiarato fine statutario delle associazioni a cui appartengono, che è quello di contrastare la L. 194/1978 e il diritto all'aborto, mettendo altresì in discussione la legittimità delle associazioni c.d. pro-life ad essere convenzionate con le ASL ai fini della piena applicazione della L. 194/1978;

Considerato che:

- A partire dal 2022 la Regione Piemonte ha istituito il c.d. Fondo Vita Nascente, finanziato nell'ultima annualità con 940.000,00 Euro;
- Tra gli obiettivi del Fondo Vita Nascente vi è esplicitamente quello di dare "supporto alle donne in attesa per accompagnarle in una scelta individuale consapevole", con espresso richiamo alla L. 194/1978;
- che nella prima edizione del progetto (relativa all'annualità 2023) la quasi totalità delle risorse sono state erogate dalla Regione Piemonte a Centri di aiuto alla Vita - Movimento per la Vita, tra cui l'associazione rivolese direttamente oggetto della sentenza del TAR, in grandissima parte aderenti al Movimento per la Vita Italiano-Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto Alla Vita D'Italia, vale a dire l'ente di cui il TAR ha verificato l'incompatibilità, a fronte dei fini statutari, con attività connesse all'applicazione della L. 194/1978;
- appare pertanto ragionevole aspettarsi l'interruzione di ogni ulteriore finanziamento regionale a tali enti per assistenza a donne in gravidanza che debbano ancora assumere la propria scelta libera e informata in merito al diritto all'aborto;

Tutto ciò premesso:

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

per sapere se, a fronte della sentenza del TAR Piemonte del 2 luglio 2025, intenda interrompere e revocare i finanziamenti erogati, in forza del Fondo Vita Nascente, alle associazioni aderenti al Movimento per la Vita Italiano-Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto Alla Vita D'Italia per le attività inerenti all'applicazione della L. 194/1978.

Torino, 7 luglio 2025

Alice RAVINALE